

Roma 15/06/2022 Prot. 46

Ai Segretari Generali Regionali  
Alle Strutture Regionali  
Ai Segretari Regionali  
Ai Responsabili Sindacali

## Oggetto: Bonus 200 euro - prime indicazioni Inps



### L'ARGOMENTO

Il Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Legge n.50/2022 spetta ai lavoratori dipendenti che rientrano in un determinato limite di reddito da lavoro e dichiarano di non possedere altri redditi. L'INPS fornisce con proprio messaggio le istruzioni per il riconoscimento del Bonus.



### I DETTAGLI

Il Decreto n.50/2002 art. 31 comma 1 prevede che ai lavoratori dipendenti che si trovino in determinate situazioni di reddito venga riconosciuto un importo a titolo di una tantum di 200 euro con le retribuzioni del mese di luglio 2022. I datori di lavoro anticiperanno tale importo ai dipendenti e recupereranno le somme erogate in sede di conguaglio dei versamenti previdenziali. L'Inps, con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, ha chiarito che il dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro che non ha chiesto il bonus di 200 euro ad altri datori di lavoro.

L'Inps ha ricordato che i 200 euro possono essere percepiti dal lavoratore solo una volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro, e viene posto in capo al dipendente l'onere di dichiarare - al datore di lavoro al quale chiede il pagamento del bonus - che non ha presentato analoga richiesta ad altri.

L'Inps si è riservata di effettuare i dovuti controlli sulle denunce mensili inviate dalle aziende: qualora dovesse emergere un'erogazione multipla, l'istituto ne darà comunicazione all'impresa che dovrà procedere al recupero di quanto erogato in più e a riversare le somme all'istituto.

Infine, nel messaggio l'Inps ha ribadito che i lavoratori devono dichiarare per iscritto di non percepire una pensione e di non essere destinatari del Reddito di cittadinanza e ricordato che, per avere il bonus, i lavoratori non devono superare la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, di 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Le dichiarazioni dei lavoratori interessati dovranno essere rilasciate al datore di lavoro su modulistica predisposta dallo stesso. Si allega il messaggio.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Roma, 13-06-2022**

**Messaggio n. 2397**

Allegati n.1

**OGGETTO: Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

## **1. Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo**

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all'articolo 31, comma 1, che: *"Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18"*.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l'esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all'indennità in esame e per l'indennità erogata direttamente dall'INPS ai soggetti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

L'articolo 31 citato dispone che l'indennità "è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022" e che "nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia" Uniemens.

Tale indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro nei "lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità".

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: "L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro".

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità *una tantum* a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità *una tantum* di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 in commento, l'erogazione dell'indennità *una tantum* genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

## **2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità *una tantum***

### **2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "**L031**", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

## 2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "**35**", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

## 2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

## 3. Istruzioni contabili

Gli oneri per l'*indennità una tantum* prevista dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ - Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens - art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore

agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.